Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 109

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 12 maggio 1950** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 - Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 - Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1950

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 marzo 1950, n. 204.

Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana in Firenze.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' concesso all'Istituto agronomico per l'Africa italiana un contributo straordinario di L. 1.500.000.

Art. 2.

Per gli effetti di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, all'onere derivante dalla presente legge si farà fronte con riduzione di pari importo del fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 marzo 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 5 aprile 1950, n. 205.

Ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1517, e, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 732, concernenti revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1517, è ratificato senza modificazioni.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 732, è ratificato con le modificazioni seguenti:

Art. 6. — Il primo comma è sostituito dal seguente: « Nei primi due anni dalla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello

Stato 31 dicembre 1947, n. 1517, i periodi di anzianità di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori all'8° dei ruoli di gruppo *A* e *B* ed al 10° dei ruoli di gruppo *C* di cui alle tabelle annesse al decreto medesimo, sono ridotti di un anno e mezzo ».

Art. 2.

La disposizione di cui al precedente articolo ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 732.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 aprile 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 5 aprile 1950, n. 206.

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 612, concernente il finanziamento di lavori di completamento di edifici per ricovero ed assistenza degli invalidi di guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 612, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 2. — E' sostituito dal seguente:

« Gli edifici predetti saranno trasferiti in uso della Opera nazionale invalidi di guerra ad eccezione del Collegio della Camilluccia a Monte Mario, comprendente i fabbricati *A* e *B* con le altre costruzioni annesse e terreno dipendente contrassegnati col numero civico 10, nonchè il fabbricato finitimo recante il numero civico 12, i quali saranno trasferiti in uso della Piccola Opera della Divina Provvidenza Don Orione ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 aprile 1950

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 11 aprile 1950, n. 207.

Proroga delle agevolazioni fiscali e tributarie a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le disposizioni del terzo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961, recante agevolazioni tributarie e finanziarie a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi per il periodo di anni dieci, prorogate per un periodo di cinque anni, fino al 7 dicembre 1949, hanno effetto per ulteriore periodo di cinque anni, fino al 7 dicembre 1954.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — PELLA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 11 aprile 1950, n. 208.

Norme per agevolare la sostituzione dei biglietti di Stato logori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'articolo 23 del regolamento per i biglietti di Stato, approvato con regio decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, convertito in legge 12 dicembre 1935, n. 2393, è sostituito dal seguente:

« I biglietti logori e non più atti alla circolazione che pervengano alle Tesorerie per operazioni di pagamento, sono dalle Tesorerie stesse trattenuti e non più adoperati nei pagamenti. I biglietti che, nelle stesse condizioni, vengano presentati alle Tesorerie da contabili o da privati, per la sostituzione, quando non sorga dubbio sulla loro legittimità sono cambiati con biglietti nuovi o in buono stato, e non più adoperati nei pagamenti.

« I biglietti di Stato logori e non più atti alla circolazione, raccolti da pubbliche amministrazioni, aziende di credito, aziende di trasporti urbani, esattorie e ogni altro ente che compia operazioni di cassa con il pubblico, possono essere versati alle Tesorerie, per la sostituzione con biglietti nuovi o in buono stato, seguendo le modalità di cui appresso;

« I biglietti logori di cui al comma precedente, previo annullamento, debbono essere presentati distintamente per taglio in mazzette di cento biglietti ciascuna ed in pacchi di dieci mazzette, ognuna delle quali deve essere chiusa a mezzo di una fascetta portante il timbro dell'istituto, ufficio o ente presentatore, la firma dell'agente che ha confezionato le mazzette e la data di presentazione dei biglietti alle Tesorerie.

« Queste provvederanno alla contazione del numero delle mazzette limitando la verifica e contazione dei singoli biglietti ad una percentuale da fissarsi di volta in volta dal capo della Tesoreria, ma in ogni caso non inferiore al dieci per cento del numero dei biglietti presentati.

« I biglietti integralmente contati e verificati verranno assunti in proprio dalle Tesorerie e sostituiti subito con biglietti nuovi o in buono stato. Gli altri saranno ugualmente sostituiti dalle Tesorerie, ma la definitiva regolazione dei rapporti fra le Tesorerie stesse e gli istituti, enti o uffici presentatori, sarà fatta dopo che la Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato avrà effettuato le verifiche prescritte ».

All'art. 25 è aggiunto il seguente comma:

« I biglietti ricevuti dalle Tesorerie per la sostituzione ai sensi dell'art. 23, secondo comma, che siano stati sottoposti soltanto alla contazione per mazzette, saranno spediti o consegnati alla Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato in sacchi chiusi con le modalità in vigore e distinti per presentatore il cui nominativo dovrà risultare in ciascun sacco ».

All'art. 27 è aggiunto il seguente comma:

« Tale intervento è reso obbligatorio per le operazioni di verifica dei biglietti di cui all'ultimo comma del precedente art. 25, ai fini della definitiva regolarizzazione dei rapporti fra le Tesorerie e gli istituti, enti o uffici presentatori ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1950

EINAUDI

De Gasperi — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni

LEGGE 11 aprile 1950, n. 209.

Concessione all'Ente autonomo Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma, di un contributo straordinario di L. 11.000.000 per la prima rassegna nazionale di arti figurative.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

E' concesso, a favore dell'Ente autonomo Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma, un contributo straordinario di L. 11.000.000 per la prima rassegna nazionale di arti figurative.

Art. 2.

Per gli effetti di cui all'art. 81 della Costituzione della Repubblica, le spese relative alla concessione del contributo previsto nell'articolo precedente graverà sul capitolo 419 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1950

EINAUDI

De Gasperi — Pella — Gonella

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni

LEGGE 29 aprile 1950, n. 210.

Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352, concernente gli incaricati di funzioni giudiziarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Gli incaricati di funzioni giudiziarie che hanno lodevolmente esercitato senza interruzione, per almeno diciotto mesi, le funzioni stesse possono, previo parere favorevole del Consiglio giudiziario del distretto di residenza, essere ammessi, senza limiti di posti e di età, all'esame per la nomina ad aggiunto giudiziario.

L'esame si svolgerà la prima volta contemporaneamente a quello per la promozione ad aggiunto giudiziario degli uditori nominati con decreto Ministeriale 30 ottobre 1948. Saranno tuttavia formate distinte graduatorie e gli aggiunti provenienti dal concorso per uditore avranno la precedenza nel ruolo generale della magistratura.

Si osservano, in quanto applicabili, gli articoli 133, 134 e 135 del vigente ordinamento.

Art. 2.

Sono dispensati dal servizio gli incaricati di cui al primo comma dell'art. 1 della presente legge, i quali, al termine di sei anni dall'assunzione, non si sono presentati all'esame di cui all'articolo precedente, e quelli che, presentatisi due volte, non hanno superato la prova.

Sono altresì dispensati dal servizio coloro che, dichiarati una volta non idonei, non si siano presentati al successivo esame, che sarà bandito dopo due anni dal primo.

Il periodo del servizio prestato in qualità di incaricato di funzioni giudiziarie equivale al periodo di pratica richiesto per l'ammissione all'esame di procuratore legale.

Art. 3.

Restano ferme, in quanto non modificate dalla presente legge, le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352, concernente i laureati in giurisprudenza incaricati di funzioni giudiziarie.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 aprile 1950

EINAUDI

De Gasperi — Piccioni

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1950.

Sostituzione di un membro del Collegio arbitrale di appello, con sede in Roma, per le vertenze relative alle indennità per espropriazioni occorse in dipendenza dei terremoti del 1908 e 1915.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 167 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Visto l'art. 25 del regio decreto 3 maggio 1920, n. 545;

Visti i regolamenti approvati con i regi decreti 6 aprile 1913, n. 512 e 22 agosto 1915, n. 1330;

Visto l'art. 5 del regio decreto 29 aprile 1915, n. 582;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 778;

Considerato che si rende necessaria la sostituzione di membri del Collegio arbitrale di appello, con sede in Roma, di cui all'art. 167 del predetto testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 e art. 5 del regio decreto 29 aprile 1915, n. 582, per le vertenze relative alla liquidazione di indennità per espropriazioni;

Visto il decreto in data 25 febbraio 1950, n. 4512, del Ministro per i lavori pubblici, con il quale il sig. Quintili ing. Cesare, è sostituito nella carica di arbitro supplente dal sig. Taddeucci ing. Mario, ispettore generale del Genio civile;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Il sig. Taddeucci ing. Mario, ispettore generale del Genio civile, è nominato arbitro supplente del Collegio arbitrale di appello, con sede in Roma, di cui all'articolo 167 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e art. 5 del regio decreto 29 aprile 1915, n. 582, in sostituzione del sig. Quintili ing. Cesare.

Il Ministro per i lavori pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1950

EINAUDI

Aldisio

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1950
Registro Lavori pubblici n. 7, foglio n. 161.

(1861)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1950.

Rimozione dalla carica del sindaco di Lendinara (Rovigo).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sino dal 1948 nel comune di Lendinara (Rovigo) si è creata una atmosfera di forte tensione che ha tenuto in continua apprensione gli organi locali e provinciali di polizia.

Causa di tale situazione di disagio è stato il sindaco, signor Sangiorgio Mimì, il quale, abusando della carica rivestita, si è fatto promotore di disordini, assumendo sempre un atteggiamento di aperta ribellione alla legge ed agli organi governativi.

Ne sono esempi l'azione intimidatrice svolta nei confronti di lavoratori i quali non aderivano a scioperi indetti dalla Camera del lavoro, l'invito rivolto ai gestori di pubblici esercizi perchè licenziassero quei dipendenti che erano entrati a fare parte dei Sindacati liberi, il divieto di affiggere manifesti autorizzati dai competenti organi di polizia, l'ordine impartito di suonare il campanone della torre civica per chiamare i cittadini ad un comizio non autorizzato, la diffusione di volantini di contenuto denigratorio dell'opera svolta dagli uffici e dagli organi dello Stato.

Nonostante ripetutamente denunziato all'autorità giudiziaria per le irregolarità di cui si era reso responsabile, non deflетteva dal suo atteggiamento improntato a principî di illegalità e di parte, rinfocolando odi e creando sempre nuovi presupposti di gravi turbative dell'ordine pubblico.

Infatti, venuto a conoscenza di una proposta di decadenza dalla carica, avanzata dall'autorità governativa nei suoi confronti per abusi di carattere amministrativo da lui commessi, coglieva il pretesto da uno sciopero indetto dalla Camera del lavoro per attaccare con frasi roventi, in un comizio non autorizzato, gli organi dello Stato.

Inoltre, sebbene la durata dello sciopero fosse stata fissata dalla stessa Camera del lavoro dalle ore 12 alle ore 18 del 15 marzo 1950, il predetto amministratore, che già dal giorno precedente aveva impartito personalmente disposizioni a squadre di attivisti per imporre in città e nella periferia l'immediata cessazione di ogni attività lavorativa e nella notte aveva controllato i posti di blocco, istituiti per impedire l'accesso al lavoro di operai non aderenti all'agitazione, ordinò che lo sciopero stesso si protraesse per tutta la giornata, la quale, purtroppo, si concluse con una serie di violenze di cui rimasero vittime sette operai.

In conseguenza di tali fatti, il Prefetto di Rovigo, con proprio decreto del 17 marzo 1950, lo sospese dalla carica per gravi motivi di ordine pubblico, proponendone, inoltre, la rimozione, ai sensi dell'art. 149, comma settimo, del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

Considerato che, nel caso in esame, ricorrono gli estremi di cui alla citata disposizione di legge per l'adozione del provvedimento di rimozione, in quanto l'ulteriore permanenza in carica del Sangiorgio lascia fondatamente temere il verificarsi di gravi turbative dell'ordine pubblico, è stato predisposto l'unito schema di decreto, che mi onoro sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma e col quale, per sanzionare adeguatamente l'azione del predetto amministratore, viene anche stabilita la sua ineleggibilità per il periodo di anni tre, ai sensi del comma ottavo del citato art. 149.

Roma, addì 11 aprile 1950

Il Ministro: Scelba

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il sindaco di Lendinara (Rovigo), signor Sangiorgio Mimì, in ripetute occasioni, ha improntato la sua condotta a principî di illegalità e di parte, creando i presupposti di gravi turbative dell'ordine pubblico;

Considerato, in particolare, che il predetto amministratore ha svolto azione intimidatrice nei confronti di lavoratori che non aderivano a scioperi indetti dalla Camera del lavoro, ha vietato l'affissione di manifesti autorizzati dagli organi di polizia, ha fatto diffondere volantini di contenuto denigratorio dell'opera svolta dagli organi dello Stato, attaccando, altresì, questi ultimi, con frasi violente in un comizio non autorizzato;

Ritenuto che ricorrono gli estremi di cui all'art. 149, settimo comma, del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale per ordinarne la rimozione dalla carica;

Visti il testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, ed il relativo regolamento, nonchè il decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il sig. Sangiorgio Mimì, sindaco di Lendinara, è rimosso dalla carica e non potrà essere rieletto se non dopo tre anni dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1950

EINAUDI

SCELBA

(1919)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1950.

Avviamento al lavoro degli addetti alla monda, trapianto, taglio e raccolta del riso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264 e, in particolare, l'art. 23;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e per la la previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati;

Decreta:

Art. 1.

L'avviamento al lavoro degli addetti alla monda, trapianto, taglio e raccolta del riso è organizzato con carattere interprovinciale secondo le modalità di cui al titolo II della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Art. 2.

E' attribuito all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione per la Lombardia, con sede in Milano, l'esercizio delle funzioni inerenti al collocamento della categoria, con le seguenti, specifiche attribuzioni:

a) determinare le direttive per l'impiego della mano d'opera nei lavori di monda, trapianto, taglio e raccolta del riso;

b) fissare le modalità ed i termini per la iscrizione dei lavoratori nelle speciali liste di cui al successivo art. 3 e per la presentazione delle richieste di mano di opera di cui al successivo art. 4;

c) stabilire i contingenti provinciali della mano d'opera occorrente per i lavori di monda, trapianto, taglio e raccolta del riso;

d) ricevere i contratti di ingaggio della mano d'opera nei limiti dei contingenti fissati, e provvederne allo smistamento, autorizzando il trasferimento dei lavoratori ingaggiati da provincia a provincia;

e) impartire agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione istruzioni per la compilazione delle speciali liste di cui al successivo art. 3, per la formazione dei contingenti comunali e per l'avviamento della mano d'opera ai lavori di monda, trapianto, taglio e raccolta del riso che si svolgono nel territorio delle rispettive provincie.

Art. 3.

Chiunque aspiri ad essere impiegato nei lavori di monda, trapianto, taglio e raccolta del riso, e si trovi nelle condizioni stabilite dalle leggi speciali che disciplinano il lavoro in risaia, deve iscriversi in apposite liste presso l'Ufficio di collocamento nella circoscrizione di residenza, entro i termini che verranno fissati come previsto al punto *b*) dell'art. 2. A cura dell'Ufficio di collocamento dovrà essere effettuata speciale annotazione, a tutti gli effetti, nelle normali liste di collocamento del periodo di occupazione del lavoratore nelle suddette attività.

Art. 4.

Chiunque intenda assumere mano d'opera da impiegare in lavori di monda, trapianto, taglio e raccolta del riso, deve farne richiesta, entro i termini che verranno fissati come previsto al punto *b*) del precedente art. 2, al competente Ufficio di collocamento nella cui circoscrizione si svolgono i lavori ai quali la richiesta si riferisce.

Art. 5.

Nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 2 l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione per la Lombardia si avvarrà, a titolo consultivo, dell'opera di uno speciale Comitato interregionale migrazioni mondariso, da costituirsi, ogni due anni, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Tale Comitato avrà il compito di esprimere pareri e formulare proposte di ordine tecnico ed organizzativo sulla disciplina del collocamento dei lavoratori addetti alla monda, trapianto, taglio e raccolta del riso.

Il Comitato, presieduto dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione per la Lombardia, è così composto:

a) da un funzionario in servizio presso uno dei Circoli dell'ispettorato del lavoro della Lombardia o del Piemonte;

b) dai direttori degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione di Pavia, Novara e Vercelli;

c) da sei membri in rappresentanza degli agricoltori e dei coltivatori diretti su designazione delle organizzazioni sindacali, nelle rispettive misure di quattro e di due;

d) da sette membri designati in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli.

Art. 6.

Nel caso di trasferimento di lavoratori senza l'osservanza di quanto disposto al precedente art. 3 i lavoratori potranno essere restituiti ai luoghi di provenienza, salva restando l'efficacia delle disposizioni penali previste dall'art. 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1950

EINAUDI

MARAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1950
Registro Lavoro e previdenza n. 5, foglio n. 76. — LA MICELA

(1951)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1950.

Determinazione delle zone mistilingui o montane nelle quali alle aziende rurali con non più di sei dipendenti non è fatto obbligo di assumere lavoratori tra gli iscritti nelle liste di collocamento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale;

Sentita la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della esclusione dall'obbligo di assumere i lavoratori tra gli iscritti nelle liste di collocamento, prevista dall'art. 11, n. 6, della legge 29 aprile 1949, n. 264, per le aziende rurali con non più di sei dipendenti, sono considerate zone mistilingui o montane rispettivamente:

a) la Valle d'Aosta nella circoscrizione territoriale di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

La provincia di Bolzano, compresi i comuni di Proves, Senale, Termeno, Ora, Bronzolo, Valdagno, Lauregno, San Felice, Cortaccia, Egna, Montagna, Trodena, Magrè, Salorno, Anterivo, Rumo, (limitatamente alla frazione di Sinablana) aggregati, ai sensi della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, art. 3, dalla provincia di Trento a quella di Bolzano;

La provincia di Udine, limitatamente ai comuni di Malborghetto-Valbruna, Pontebba e Tarvisio;

La provincia di Gorizia per:

1) comune di Doberdò del Lago;

2) zona già appartenente all'ex comune di San Martino Quisca rimasta entro i confini nazionali e per la quale è in corso la proposta di erezione in comune autonomo col nome di San Floriano del Collio;

3) zona già appartenente agli ex comuni di Merna o Opacchiasella rimaste entro i confini nazionali e per le quali è in corso la proposta di erezione in comune autonomo col nome di Savogna d'Isonzo;

b) le zone situate ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare.

Art. 2.

Ai fini della concessione di cui al presente provvedimento è considerata situata in zona montana ogni azienda rurale compresa entro la delimitazione indicata nel precedente articolo, lettera *b*) ancorchè parti catastali o sezionali della stessa, siano situate ad altitudini inferiori ai 700 metri.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1950

EINAUDI

MARAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1950
Registro Lavoro e previdenza n. 5, foglio n. 62. — LA MICELA

(1952)

DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1950.

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Pistoia.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235;

Visto l'art. 2543 del Codice civile;

Visto il decreto Ministeriale 30 dicembre 1949, con il quale è stata prorogata fino al 30 aprile 1950 la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Pistoia;

Visto il decreto Ministeriale 4 aprile 1950, con il quale il dott. Livio Pacini è stato nominato commissario governativo del suddetto Consorzio;

Attesa la necessità di ordine tecnico di prorogare ulteriormente la gestione straordinaria del Consorzio stesso;

Decreta:

La gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Pistoia è prorogata fino al 31 luglio 1950 e il dott. Livio Pacini è confermato nell'incarico di commissario governativo, con i poteri di cui all'art. 24 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, con carico di sottoporre alla preventiva cognizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ogni eventuale atto di disposizione.

Roma, addì 25 aprile 1950

Il Ministro: SEGNI

(1932)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1950.

Conferma del presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato, in data 23 agosto 1946, n. 297;

Vista la deliberazione in data 25 febbraio 1950 del Consiglio di amministrazione del detto Istituto, con la quale, ai sensi dell'art. 7 del citato Statuto, è stato confermato a presidente del Consiglio medesimo l'avvocato Arturo Frinzi;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Arturo Frinzi è confermato presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona, per il triennio 1950-52 e resterà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1952.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 aprile 1950

Il Ministro: PELLA

(1907)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1950.

Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente della Sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 luglio 1949;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Mario Baldi e il dott. Luigi Albanese sono nominati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente della Sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, e resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1952.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 aprile 1950

Il Ministro: PELLA

(1908)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1950.

Temporanea autorizzazione alla Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia ad emettere obbligazioni fino a trenta volte l'ammontare complessivo del proprio patrimonio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1893;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 533;

Vista la legge 29 luglio 1949, n. 474;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Articolo unico.

La Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia è autorizzata ad emettere obbligazioni fino a 30 volte l'ammontare complessivo del proprio patrimonio.

La presente autorizzazione è valida sino a quando il fondo speciale di riserva della predetta Sezione, attualmente in L. 50 milioni, non venga aumentato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 aprile 1950

Il Ministro: PELLA

([illegible])

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1950.

Aumento del limite di emissione dei buoni fruttiferi al portatore ed a scadenza fissa emessi dalla Sezione di credito industriale del Banco di Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1946, n. 244;

Vista la legge 29 dicembre 1948, n. 1482;

Visto il proprio decreto 19 maggio 1949;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Articolo unico.

E' elevato da L. 3 miliardi a L. 5 miliardi l'ammontare dei buoni fruttiferi al portatore, a scadenza fissa, che la Sezione di credito industriale del Banco di Napoli è stata autorizzata ad emettere in base alla legge 29 dicembre 1948, n. 1482, a fronte delle operazioni da essa compiute ai sensi dei decreti legislativi 14 dicembre 1947, n. 1598, 5 marzo 1948, n. 121 e 15 dicembre 1947, n. 1419.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 aprile 1950

Il Ministro: PELLA

(1902)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1950.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento nella provincia di Pisa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 17 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Pisa;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Pisa n. 6905 in data 7 aprile 1950, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione dell'ing. Romano Mario, rappresentante del Genio civile, richiesta dall'Amministrazione interessata, con l'ingegnere Lo Sacco Riccardo, dello stesso Genio civile;

Ritenuta pertanto l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

L'ing. Romano Mario è sostituito con l'ing. Lo Sacco Riccardo quale rappresentante del Genio civile nella Commissione provinciale per il collocamento di Pisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 aprile 1950

p. *Il Ministro*: RUBINACCI

(1901)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1950.

Conferma del presidente e dei consiglieri di amministrazione dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto la statuto dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari, approvato con decreto Ministeriale del 10 novembre 1949;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Decreta:

L'avv. Gino Foletti è confermato presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari e resterà in carica sino all'approvazione del bilancio relativo allo esercizio 1952.

I signori avv. Antonio Monni, Renzo Fadda, Gavino Deliperi e avv. Antonio Pischedda sono confermati consiglieri di amministrazione del predetto Istituto e resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1951.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 aprile 1950

Il Ministro: PELLA

(1905)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1950.

Autorizzazione alla Sezione per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, a compiere nel territorio nazionale operazioni di credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la domanda della Sezione per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Sezione per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, è autorizzata a compiere nel territorio nazionale operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 aprile 1950

Il Ministro: PELLA

(1903)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1950.

Sostituzione del rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in seno al Consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visti gli articoli 12 e 13 dello statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con proprio decreto 24 marzo 1948;

Visto il proprio decreto 27 aprile 1948, relativo alla nomina dei membri del Consiglio di amministrazione della Banca predetta;

Considerato che l'avv. Foscolo Bargoni, rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in detto Consiglio di amministrazione, ha rassegnato le dimissioni;

Vista la lettera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con cui si propone la nomina del dott. Alfredo De Liguoro a rappresentante dell'Istituto stesso nel Consiglio di amministrazione della menzionata Banca, in sostituzione dello avv. Foscolo Bargoni;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Alfredo De Liguoro è nominato, per il quadriennio in corso, membro del Consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed in sostituzione dell'avv. Foscolo Bargoni, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 aprile 1950

Il Ministro: PELLA

(1909)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la maternità e l'infanzia ad accettare la donazione di un'area di terreno dal comune di Isola del Gran Sasso (Teramo).

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 30 marzo 1950, n. 60317/24005/78, l'Opera nazionale maternità ed infanzia viene autorizzata ad accettare, dal comune di Isola del Gran Sasso (Teramo), la donazione di un'area di terreno sita in detto Comune, località « Largo Tiratoio » della superficie di mq. 420, distinta al catasto rustico all'art. 146, Sezione *A*, n. 377 ed al catasto geometrico alla partita 345, foglio 20, particella 22, da destinarsi per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(1931)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa di consumo « Daunia », con sede in Foggia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 aprile 1950, i poteri conferiti al dott. rag. Antonio Papagno, commissario della Società cooperativa di consumo « Daunia », con sede in Foggia, sono stati prorogati al 15 luglio 1950.

(1938)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % (1959)

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 37.

In applicazione dell'art. 9 del decreto Ministeriale 22 dicembre 1949, e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % (1959).

Numero e serie del titolo provvisorio: serie *C*, n. 344.227 — Ufficio che ha emesso il titolo: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Carioni Giovanni fu Domenico, dom. a Ripalta Cremasca (Crema) — Capitale nominale L. 50.000.

Numero e serie del titolo provvisorio: serie *C*, n. 344.228 — Ufficio che ha emesso il titolo: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Carioni Giovanni fu Domenico, dom. a Ripalta Cremasca (Crema) — Capitale nominale L. 50.000.

Numero e serie del titolo provvisorio: serie *C*, n. 344.229 — Ufficio che ha emesso il titolo: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Carioni Giovanni fu Domenico, dom. a Ripalta Cremasca (Crema) — Capitale nominale L. 50.000.

Numero e serie del titolo provvisorio: serie *C*, n. 344.230 — Ufficio che ha emesso il titolo: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Carioni Giovanni fu Domenico, dom. a Ripalta Cremasca (Crema) — Capitale nominale L. 50.000.

Numero e serie del titolo provvisorio: serie *A*, n. 1.442.080 — Ufficio che ha emesso il titolo: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Varello Giuseppe fu Luigi, dom. a Borgaro Torinese, frazione Case Sparse 7 (Torino) — Capitale nominale L. 5000.

Numero e serie del titolo provvisorio: serie *A*, n. 1.442.081 — Ufficio che ha emesso il titolo: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Varello Giuseppe fu Luigi, dom. a Borgaro Torinese, frazione Case Sparse 7 (Torino) — Capitale nominale L. 5000.

Numero e serie del titolo provvisorio: serie *B*, n. 1.147.903 — Ufficio che ha emesso il titolo: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Varello Giuseppe fu Luigi, dom. a Borgaro Torinese, frazione Case Sparse 7 (Torino) — Capitale nominale L. 10.000.

Numero e serie del titolo provvisorio: serie *B*, n. 1.147.904 — Ufficio che ha emesso il titolo: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Varello Giuseppe fu Luigi, dom. a Borgaro Torinese, frazione Case Sparse 7 (Torino) — Capitale nominale L. 10.000.

Numero e serie del titolo provvisorio: serie *B*, n. 1.147.905 — Ufficio che ha emesso il titolo: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Varello Giuseppe fu Luigi, dom. a Borgaro Torinese, frazione Case Sparse 7 (Torino) — Capitale nominale L. 10.000.

Numero e serie del titolo provvisorio: serie *B*, n. 1.147.906 — Ufficio che ha emesso il titolo: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Varello Giuseppe fu Luigi, dom. a Borgaro Torinese, frazione Case Sparse 7 (Torino) — Capitale nominale L. 10.000.

Numero e serie del titolo provvisorio: serie *B*, n. 6301 — Ufficio che ha emesso il titolo: Tesoreria provinciale di L'Aquila — Intestazione: Jaccod Valeriano fu Giuseppe, dom. a Cagnano (L'Aquila) — Capitale nominale L. 10.000.

Numero e serie del titolo provvisorio: serie *B*, n. 241.719 — Ufficio che ha emesso il titolo: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Lazzeri Ghino fu Gaetano, dom. a Roma, via Santa Maria Maggiore n. 117 — Capitale sociale L. 10.000.

Numero e serie del titolo provvisorio: serie *B*, n. 241.720 — Ufficio che ha emesso il titolo: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Lazzeri Ghino fu Gaetano, dom. a Roma, via Santa Maria Maggiore n. 117 — Capitale sociale L. 10.000.

Numero e serie del titolo provvisorio: serie *C*, n. 93.707 — Ufficio che ha emesso il titolo: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Lazzeri Ghino fu Gaetano, dom. a Roma, via Santa Maria Maggiore n. 117 — Capitale nominale L. 50.000.

Numero e serie del titolo provvisorio: serie *C*, n. 93.708 — Ufficio che ha emesso il titolo: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Lazzeri Ghino fu Gaetano, dom. a Roma, via Santa Maria Maggiore n. 117 — Capitale nominale L. 50.000.

Numero e serie del titolo provvisorio: serie *C*, n. 93.709 — Ufficio che ha emesso il titolo: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Lazzeri Ghino fu Gaetano, dom. a Roma, via Santa Maria Maggiore n. 117 — Capitale nominale L. 50.000.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli provvisori smarriti.

Roma, addì 26 aprile 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1838)

Diffida per smarrimento di quietanze mod. I

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 19

E' stato denunciato lo smarrimento delle quietanze mod. I, serie 4ª, n. 820178 e n. 820180 di L. 500 ognuna, rilasciate entrambi il 30 dicembre 1939 dall'Esattoria comunale di Paisco-Loveno (Brescia), per il versamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % (1936), la prima di esse dovuta dalla ditta Pedretti Paolo fu Pietro secondo l'art. 3 ruolo terreni del Comune suddetto e contenente delega per il ritiro dei titoli definitivi a favore del signor Pedretti Giovanni di Paolo; la seconda di esse dovuta dalla ditta Pedretti Paolo, Pietro, Ernesto, Giuseppe, Innocenta fu Pietro, secondo l'art. 4 del ruolo terreni del già citato Comune e contenente delega per il ritiro dei titoli definitivi a favore dei signori Pedretti Paolo e Innocenta fu Pietro.

A termine dell'art. 19 del regio decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, questa Amministrazione rilascerà alla Tesoreria di Brescia l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del Prestito a chi di diritto.

Roma, addì 24 dicembre 1949

(30) *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 89

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 12 maggio 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,80	145,30
» Firenze	—	—
» Genova	624,85	145,25
» Milano	624,80	145,50
» Napoli	624,80	145 —
» Roma	624,78	145,50
» Torino	624,8375	145,30
» Trieste	624,80	145,50
» Venezia	624,825	145,30

Media di titoli del 12 maggio 1950

Rendita 3,50 % 1906	74 —
Id. 3,50 % 1902	71,50
Id. 3 % lordo	52,45
Id. 5 % 1935	98,225
Redimibile 3,50 % 1934	74,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	72,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	71,525
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,825
Id. 5 % 1936	93,40
Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950)	100 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,225
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,95
Id. 5 % convertiti 1951	100 —

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 12 maggio 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,79
1 franco svizzero	» 145,50

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/ spese portuali transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, viene dichiarato irricevibile, perchè prodotto fuori termine, il ricorso straordinario avanzato dall'ex capo d'ufficio Porrovecchio Giuseppe avverso la di lui mancata ricostruzione di carriera.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1950
Registro Poste n. 8, foglio n. 261. — MANZELLA

(1924)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso a due posti di assistente di 2ª classe in esperimento (grado 10°, gruppo A), nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico degli impiegati dello Stato;

Visto il regio decreto 30 novembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662, col quale è stato riordinato il personale delle Stazioni sperimentali per l'industria;

Vista la nota 24 ottobre 1949, n. 65370/12106.2.16.19/1.31, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato il bando del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami per il conferimento di due posti di assistente di 2ª classe in esperimento (grado 10°, gruppo *A*), nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per la seta in Milano).

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dei documenti appresso indicati, dovranno pervenire al Ministero dell'industria e del commercio, Direzione generale dell'industria, non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Ai concorrenti che risiedono nelle colonie e all'estero e a coloro che dimostrino di essere chiamati alle armi, è consentito di presentare entro il detto termine le sole domande, salvo a corredarle dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 3.

Le domande dovranno indicare il cognome, nome e paternità del concorrente, il suo domicilio e il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni. Nella domanda dovrà essere indicata la lingua straniera che il candidato avrà scelto per la prova orale.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. - Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Tale limite massimo di età è elevato a 40 anni:

a) per coloro che durante la guerra 1915-18 abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati alle operazioni di guerra del conflitto 1940-43 od alla guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per i civili deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi, per i profughi dei territori di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e per quelli dell'Africa italiana ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104,

Lo stesso limite massimo è elevato a 39 anni:

c) per i mutilati ed invalidi della guerra 1915-18, e in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle colonie dell'Africa orientale, o del conflitto 1940-1943 o della guerra di liberazione, anche se militarizzati od assimilati, o della lotta di liberazione, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensioni. Sono esclusi dal beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci nn. 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491; i mutilati e invalidi in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 a norma della legge 19 agosto 1948, n. 1180, nonchè i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135;

d) per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici relativi al limite massimo di età coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne anche se per esse siano successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione;

e) per gli aspiranti che comprovino la loro qualità di capo di famiglia numerosa, salvo anche nei loro confronti l'applicazione, se più favorevole, delle disposizioni del successivo capoverso.

Detti limiti massimi sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande, e ancora di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) si cumulano con quelle di cui al primo e secondo comma della lettera *e*), purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite massimo di età è poi elevato a 45 anni, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, nei confronti di coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Tale beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestano la qualità di impiegato statale di ruolo, e nei confronti del personale civile non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito a norma dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

2. Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro che siano di nazionalità italiana e che appartengano a regioni geograficamente italiane, e coloro infine, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato.

2-*bis*. Certificato come sopra attestante che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che a' termini delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso.

3. Diploma originale o copia di esso autenticato da notaio delle lauree in chimica pura o in chimica industriale o ingegneria chimica o in chimica farmacia o in scienze agrarie o in scienze naturali.

Per i laureati dopo il 31 dicembre 1923 e dopo il 31 dicembre 1925 che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, è richiesto il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico, mentre i laureati dopo il 1° gennaio 1944 debbono esibire il certificato di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51.

Certificato del rettore dell'Università indicante i punti riportati negli esami delle singole materie e in quello di laurea.

4. Certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 85, da rilasciarsi dal segretario della procura del tribunale e legalizzato dal procuratore.

5. - Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24 da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risieda da un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza inferiore ad un anno, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. - Certificato medico, su carta da bollo da L. 24 rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto.

I candidati mutilati o invalidi di guerra di cui al n. 1, lettera *c*), del presente articolo, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria previsto dall'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i candidati a una visita medica, da effettuarsi da un medico di sua fiducia o da un Collegio medico da lei nominato, ed escludere dal concorso, a suo giudizio insindacabile, quegli aspiranti che non risultassero idonei al posto cui aspirano.

7. - Foglio di congedo illimitato militare o certificato, su carta legale, debitamente legalizzato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, ovvero, se i candidati abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare. I candidati che rivestano la qualità di ufficiale produrranno copia dello stato di servizio militare debitamente regolarizzata agli effetti del bollo.

I candidati ex combattenti di cui al n. 1 lettera *g*), del presente articolo, esibiranno, oltre alla detta copia del foglio matricolare e dello stato di servizio militare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazione e quella per il tempo trascorso in prigionia. I civili internati in Africa e altrove, assimilati ai prigionieri, produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglie al valor militare e di croci di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano, e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

La qualifica di partigiano combattente deve essere comprovata dal regolare documento rilasciato dalle Commissioni competenti, nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista comproveranno tale condizione mediante un certificato rilasciato dalla competente autorità giudiziaria.

I civili che abbiano riportato sanzioni di polizia per il motivo di cui sopra o siano stati deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi per motivi di persecuzione razziale dimostreranno la loro qualifica con apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza, giusta il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati ed invalidi, in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, ed i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, comproveranno la loro qualità mediante i documenti previsti per tutti gli altri mutilati ed invalidi di guerra, di cui all'art. 3, lettera *c*), del bando di concorso.

I figli dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 ed i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, comproveranno tale qualità mediante i documenti indicati nell'ultimo comma dell'art. 7 del presente bando, analogamente a quanto prescritto per i figli dei mutilati ed invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e dei caduti civili per fatti di guerra, comproveranno la qualità medesima mediante il documento indicato nello stesso ultimo comma dell'art. 7 del presente bando di concorso analogamente a quanto prescritto per gli orfani di guerra.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra e dei caduti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e dei caduti civili per fatti di guerra, presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto,

I profughi dei territori di confine produrranno un'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non hanno la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948).

I candidati mutilati o invalidi di cui al n. 1 della lettera *c*) del presente articolo — in qualunque categoria di invalidità rientrino — dovranno provare la loro qualità con l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra; oppure presentando una dichiarazione di invalidità, su carta legale, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Associazione stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di caduti per la guerra 1915-18 o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle colonie dell'Africa orientale, per il conflitto 1940-43 o per la guerra di liberazione, anche se militarizzati o assimilati, o per la lotta di liberazione, e i figli dei mutilati ed invalidi in dipendenza dei predetti conflitti, dovranno dimostrare tali loro qualità, i primi mediante certificato su carta legale, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Associazione nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto; gli altri con il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, ovvero con un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto.

8. - Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Questo documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestano tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

9. - Fotografia recente del candidato, con la sua sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio, la firma dei quali dovrà essere a sua volta legalizzata, e con la prescritta marca da bollo.

Non è consentita, in luogo di questa, la presentazione di altro documento.

Ai documenti sopraelencati, i candidati possono aggiungere tutti gli altri titoli e le pubblicazioni che ritengano opportuno presentare.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2, 2-*bis*, 4, 5, 6 e 8 del precedente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per i certificati rilasciati dal sindaco del comune di Roma, o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, o dal segretario della Procura di Roma, non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare la domanda e i documenti su carta da bollo. Solamente quelli indigenti possono presentare i certificati di nascita, di cittadinanza italiana, di buona condotta e medico in carta libera, purchè per ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza. Anche il certificato generale del casellario giudiziario può essere presentato in esenzione della tassa di bollo, purchè la richiesta di esso sia fatta al procuratore del tribunale per il tramite del sindaco e sia corredata del prescritto certificato di indigenza. Anche quest'ultimo certificato dovrà essere unito agli altri documenti che corredano la domanda di ammissione al concorso.

I concorrenti che alla data del presente decreto prestino, comunque servizio civile non di ruolo presso Amministrazioni dello Stato, dovranno presentare oltre ai documenti di cui al precedente articolo, un certificato da rilasciarsi dall'Amministrazione di provenienza, se appartenenti ad altre Amministrazioni, o dal capo ufficio, se facenti parte del Ministero dell'industria e commercio, da cui risulti la data di inizio del servizio straordinario, con l'indicazione degli estremi dei provvedimenti di assunzione e di eventuali successive conferme, la durata e la natura del servizio prestato.

I candidati che alla data del presente decreto siano impiegati civili di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai numeri 3, 7 e 9 del precedente art. 3. Dovranno però trasmettere qualora non dipendano dal Ministero dell'industria e del commercio, copia dello stato di servizio debitamente legalizzata, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, nonchè un'attestazione dell'Amministrazione stessa comprovante che non sono sottoposti a procedimento penale o disciplinare o di epurazione e che hanno ottenuto almeno la qualifica di « buono ».

Il personale civile non di ruolo comunque denominato, che a mente del precedente art. 3, n. 1, ultimo capoverso, intenda avvalersi del beneficio dell'esenzione dal limite massimo di età, dovrà produrre, inoltre, un certificato su carta da bollo da L. 24, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio con l'indicazione della data di inizio della durata e della natura del servizio stesso.

I candidati non impiegati civili di ruolo che si trovino sotto le armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 5, 6 e 7 del precedente art. 3, un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica di ricoprire il posto cui aspirano. Per godere dei benefici connessi alla qualifica di ex combattente dovranno, però, produrre regolarmente i documenti indicati al precitato numero 7.

Art. 5.

Salvo quanto è disposto dal precedente art. 2, ultimo comma, a favore dei candidati che risiedano nelle colonie o all'estero, ovvero siano richiamati alle armi, tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alle domande.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, fatta eccezione soltanto per l'originale del titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'Amministrazione presso cui il titolo si trova. E' ammissibile, però, il riferimento ai documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'industria e del commercio ad eccezione della fotografia, la quale dovrà in ogni caso essere unita alla domanda, purchè i documenti stessi non siano scaduti di validità a' termini del primo comma dell'art. 4.

I soli documenti attestanti titoli preferenziali valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, che i candidati intendano far valere, possono essere prodotti dopo la presentazione delle domande, ma non oltre comunque la data stabilita per lo svolgimento delle prove orali del concorso.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine stabilito dall'art. 2, primo comma, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, nè delle domande prive di qualcuno dei documenti richiesti, o corredate di documenti irregolari.

L'Amministrazione si riserva, peraltro, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare entro un breve termine perentorio, le domande e i documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito della età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto nei riguardi dei coniugati dal precedente art. 3, n. 1, terz'ultimo capoverso, in applicazione dell'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, numero 1.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 7.

Il concorso sarà giudicato da una Commissione composta:

del direttore della Stazione sperimentale i cui posti sono messi a concorso;

di due docenti universitari;

e di un funzionario del Ministero di grado non inferiore al 6°.

Avrà le funzioni di segretario un impiegato di grado non inferiore al 9°.

Art. 8.

Le prove di esame si svolgeranno in Milano, nell'epoca e nel luogo che verranno, a mezzo di lettera raccomandata, tempestivamente comunicati ai candidati.

Esse consteranno di una prova scritta, due prove pratiche ed una prova orale secondo il programma seguente:

PROVE DI ESAME

Prova scritta:

Svolgimento di un tema riguardante un argomento di chimica e tecnologia delle principali industrie tessili con particolare riguardo all'industria della seta (nel suo ciclo completo dalla bachicoltura alla tessitura) ed ai metodi scientifici e tecnici usati per le analisi ed i controlli che interessano detta industria.

Prove pratiche:

a) analisi chimica di una sostanza usata nella lavorazione e nella tintura e nell'apprettatura dei filati e dei tessuti, accompagnata da relazione scritta sui risultati ottenuti;

b) analisi microscopica ed analisi chimica di un prodotto tessile serico o misto seta ed altre fibre, accompagnata da relazione scritta sui risultati ottenuti.

Prova orale:

a) discussione sulle pubblicazioni presentate e sulle prove scritte e pratiche;

b) bacologia e industria bacologica;

c) merceologia e tecnologia dei bozzoli e della seta;

d) metodi microscopici, chimici, fisici e meccanici per il controllo dei filati e dei tessuti serici e misti seta con altre fibre;

e) legislazione serica;

f) legislazione sulle Stazioni sperimentali per l'industria;

g) traduzione riassuntiva dal francese ed altra dall'inglese o dal tedesco (a scelta del candidato) su pubblicazioni relative ad argomenti di cui si occupa la Stazione.

Art. 9.

La Commissione procederà preliminarmente all'esame dei titoli per la cui valutazione complessiva ogni commissario disporrà di dieci punti.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e pratiche, del punto ottenuto in quella orale e di quello riportato nella valutazione dei titoli.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori sarà formata in base all'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualità di mutilati ed invalidi di guerra secondo la lettera *c*), n. 1 del precedente art. 3, agli idonei ex combattenti di cui alle lettere *a*) e *b*), n. 1, dello stesso art. 3, ovvero in mancanza di questi ultimi, agli idonei orfani di guerra figli di mutilati o invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria, e agli idonei capi di famiglia numerosa, nonchè ai mutilati ed invalidi di guerra per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, agli invalidi civili per fatti di guerra, ai profughi delle zone di confine, ai profughi dell'Africa italiana, agli orfani dei caduti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e dei caduti civili per fatti di guerra, ai figli dei mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio ed ai figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di 1ª categoria, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, numero 1312, nel regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, e nel regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, nonchè nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nella legge 18 agosto 1948, n. 1180, nel decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e nel decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

Art. 11.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità dei procedimenti degli esami e approva con proprio decreto la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei.

Sui reclami che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente comma, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice interessata.

I candidati che abbiano superato gli esami, ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti nelle Stazioni sperimentali stesse.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti con la qualifica di assistente chimico di 2ª classe in esperimento con lo stipendio e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del gruppo *A*.

La nomina a stabile avrà luogo dopo compiuto un periodo di due anni di esperimento ed in seguito ai buoni risultati dell'esperimento stesso.

Coloro che allo scadere dell'esperimento non conseguano la nomina a stabile sono dispensati dal servizio udito il Comitato per le Stazioni sperimentali per l'industria, senza diritto ad alcun indennizzo.

Sarà ritenuto dimissionario il vincitore che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assuma servizio, nel termine prefisso, presso l'ufficio assegnatogli.

Ai vincitori del concorso non compete nessun rimborso all'infuori della spesa di viaggio di 2ª classe dalla loro residenza alla sede dove sono destinati.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 marzo 1950

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1950
Registro Industria e commercio n. 5, foglio n. 185. — BRUNO

(1939)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a posti gratuiti di studio nei convitti nazionali

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti gli articoli 164 e seguenti del regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009, che approva il regolamento per i convitti nazionali;

Veduto il regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 559, che istituisce trenta posti gratuiti nel convitto « Silvio Pellico » di Ala;

Veduto il regio decreto-legge 18 maggio 1924, n. 848, che istituisce sessanta posti gratuiti nel convitto « Dante Alighieri » di Gorizia;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i seguenti concorsi per il conferimento dei posti gratuiti di studio di cui al presente bando:

a) cinquanta posti ordinari nei convitti nazionali a carico del Ministero della pubblica istruzione;

b) due posti di fondazione Caddeo Fois presso il convitto nazionale di Cagliari, riservati in prima linea ad alunni prossimi parenti del fondatore fino al 10° grado e in seconda linea, cessata la prima, ad alunni poveri di Dualchi;

c) quattro posti presso il convitto « Silvio Pellico » di Ala per alunni maschi della Venezia Tridentina che abbiano titolo per frequentare il locale ginnasio;

d) venticinque posti presso il convitto « Dante Alighieri » di Gorizia per alunni della Venezia Giulia che abbiano titolo per frequentare le locali scuole medie governative.

Art. 2.

I posti suddetti saranno conferiti ad alunni maschi meritevoli per profitto e buona condotta appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, che siano cittadini italiani o di nazionalità italiana ancorchè non naturalizzati e che abbiano non meno di sei anni e non più di dodici al 30 settembre 1950.

Dal requisito dell'età sono dispensati i concorrenti che siano già convittori nei convitti nazionali.

Art. 3.

Nell'assegnazione dei posti sarà data la preferenza, a parità di merito, agli orfani dei militari e civili morti in guerra o a causa della guerra, ai figli dei mutilati di guerra, ai figli dei decorati al valore. Sarà inoltre tenuta presente ogni altra disposizione in vigore per l'applicazione, nei casi di parità di merito, dei criteri di preferenza.

Le benemerenze belliche potranno essere dimostrate per mezzo dello stato di servizio militare. I pensionati di guerra dovranno produrre un attestato dal quale risulti la categoria alla quale sono iscritti.

Gli orfani di guerra dovranno esibire il certificato attestante tale qualifica, rilasciato dal competente Comitato provinciale per gli orfani di guerra.

Art. 4.

I concorsi sono per titoli e saranno giudicati da apposite Commissioni ministeriali.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta semplice e corredate di tutti i documenti elencati nel presente articolo, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione classica, Divisione 5ª, non oltre il 20 luglio 1950.

La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

La mancanza anche di un solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, redatti su carta semplice, a norma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268:

a) certificato di nascita (legalizzato);

b) certificato di sana costituzione fisica (legalizzato);

c) pagella scolastica o certificato degli studi compiuti nell'anno 1949-50 con lo specchietto dei voti riportati. Coloro che, nel corrente anno scolastico, abbiano frequentato la quinta classe elementare dovranno invece presentare l'attestato di ammissione alla prima media, con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie.

I titoli di studio devono avere pieno valore legale;

d) stato di famiglia con indicazione della professione delle persone componenti la famiglia stessa (legalizzato);

e) certificato del procuratore delle imposte che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e degli altri componenti la famiglia (quando la famiglia risiede in un luogo diverso dal Comune di origine occorre analogo certificato anche per detto Comune);

f) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato, e per gli italiani non regnicoli attestato del console competente circa l'origine italiana della famiglia del concorrente e dei sentimenti di italianità della famiglia stessa;

g) dichiarazione con la quale la famiglia dell'alunno si obbliga a pagare tutte le spese accessorie;

h) documenti idonei attestanti il possesso dei requisiti speciali richiesti;

i) quegli altri documenti che l'interessato ritenga di produrre nel proprio interesse e specialmente quelli attestanti le benemerenze di cui all'art. 3.

I documenti di cui alle lettere a), d), e), f) dovranno avere data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando.

I concorrenti che partecipano a più di un concorso dovranno presentare separate istanze per ciascuno di essi, unendo ad una sola istanza i documenti prescritti, per le altre dovranno fare riferimento ai medesimi, allegandone l'elenco in doppia copia.

Art. 6.

I concorrenti che siano già alunni dei convitti nazionali, sono dispensati dal presentare i certificati di cui alle lettere a), b) e f), dell'art. 5, ma debbono attestare la loro qualità di convittori o semiconvittori mediante certificato del rettore del convitto.

Art. 7.

Il vincitore di un posto gratuito decade da ogni diritto se non accetta il beneficio o la sede destinatagli, o se lascia trascorrere inutilmente il termine fissatogli per la risposta o per l'effettiva presa di possesso del posto.

Art. 8.

Gli alunni che otterranno il conferimento del posto gratuito ne godranno sino al termine degli studi medi, salvo i casi di decadenza, revoca o sospensione.

Roma, addì 8 maggio 1950

p. *Il Ministro*: VISCHIA

(1961)

Concorso a posti gratuiti di studio negli istituti pubblici di educazione femminile

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, concernente il riordinamento degli istituti di educazione femminile;

Veduto l'art. 43 del regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, che approva le norme modificative, integrative e interpretative del regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per il conferimento dei seguenti posti gratuiti di studio negli istituti di educazione femminile sottoindicati:

a) Conservatorio « Santa Elisabetta » di Barga, tre posti da conferirsi in primo luogo a giovanette del comune di Barga e quindi dei comuni di Coreglia Antelminelli, Bagni di Lucca e di tutti i comuni della Garfagnana;

b) Conservatorio « Santo Agostino » di Piacenza, sette posti gratuiti;

c) Conservatorio delle « Mantellate » di Firenze, un posto gratuito;

d) Conservatorio « San Giovanni Battista » di Pistoia, due posti gratuiti.

Art. 2.

I posti suddetti saranno conferiti ad alunne meritevoli per profitto e buona condotta, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche che siano cittadine italiane o di nazionalità italiana ancorchè non naturalizzate e che abbiano non meno di sei anni e non più di dodici al 31 dicembre 1950.

Dal requisito dell'età sono dispensate le concorrenti le quali siano già convittrici in istituti pubblici di educazione femminile.

Art. 3.

Nell'assegnazione dei posti sarà data la preferenza, a parità di merito, alle orfane dei militari e civili morti in guerra, o a causa della guerra, alle figlie dei mutilati di guerra, dei decorati al valore, e sarà inoltre tenuta presente ogni altra disposizione in vigore per l'applicazione, nei casi di parità di merito, dei criteri di preferenza.

Le benemerenze belliche potranno essere dimostrate per mezzo dello stato di servizio militare. I pensionati di guerra dovranno produrre un attestato dal quale risulti la categoria alla quale sono iscritti.

Le orfane di guerra dovranno esibire il certificato attestante tale qualifica, rilasciato dal competente Comitato provinciale per gli orfani di guerra.

Art. 4.

I concorsi sono per titoli e saranno giudicati da apposite Commissioni ministeriali.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta semplice e corredate di tutti i documenti elencati nel presente articolo, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione classica, Divisione 5ª) non oltre il 20 luglio 1950.

La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti redatti in carta semplice, a norma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268:

a) certificato di nascita (legalizzato);

b) certificato di sana costituzione fisica (legalizzato);

c) pagella scolastica o certificato degli studi compiuti nell'anno scolastico 1949-50 con lo specchietto dei voti riportati. Coloro che nel corrente anno scolastico abbiano frequentato la quinta classe elementare, dovranno invece presentare l'attestato di ammissione alla prima media, con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie.

I titoli di studio devono avere pieno valore legale;

d) stato di famiglia con l'indicazione della professione delle persone componenti la famiglia stessa (legalizzato);

e) certificato del procuratore delle imposte che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e dagli altri componenti la famiglia (quando la famiglia risieda in un luogo diverso dal Comune di origine occorre analogo certificato anche per detto Comune);

f) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato) e per le giovanette di nazionalità italiana ancorchè non naturalizzate, attestato del Console competente circa l'origine italiana della famiglia della concorrente e dei sentimenti di italianità della famiglia stessa;

g) dichiarazione con la quale la famiglia dell'alunna si obbliga a pagare tutte le spese accessorie;

h) quegli altri documenti che l'istante ritenga opportuno di produrre nel proprio interesse e specialmente quelli attestanti le benemerenze di cui all'art. 3.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), e *f*) dovranno avere data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando.

Art. 6.

Le concorrenti che siano alunne di istituti pubblici di educazione femminile sono dispensate dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *f*), dell'art. 5 ma debbono dimostrare la loro qualità di convittrici o semiconvittrici con un certificato della rettrice del Convitto.

Art. 7.

La vincitrice di un posto gratuito decade da ogni diritto se non accetta il beneficio e la sede destinatale o se lascia trascorrere inutilmente il termine fissatole per l'accettazione e per l'effettiva presa del posto.

Art. 8.

Le alunne che otterranno il conferimento del posto gratuito ne godranno sino al termine degli studi medi, salvo i casi di decadenza, revoca o sospensione.

Roma, addì 8 maggio 1950

p. *Il Ministro*: VISCHIA

(1962)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove grafica e scritta del concorso a quattordici posti di elettricista in prova, indetto con decreto Ministeriale 11 maggio 1949.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale in data 11 maggio 1949, numero 4599, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1949, registro n. 10 del bilancio Trasporti, foglio n. 294, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a quattordici posti di elettricista in prova al servizio delle navi traghetto dello Stretto di Messina;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato n. P.A.G. 41/24/203/107071 del 28 aprile 1950;

Decreta:

Le prove grafica e scritta del concorso a quattordici posti di elettricista in prova al servizio delle navi traghetto dello Stretto di Messina, indetto con decreto Ministeriale in data 11 maggio 1949, n. 4599, avranno luogo in Messina nei locali dell'Istituto nautico « Caio Duilio » via Giuseppe La Farina, isolato 114, rispettivamente nei giorni 20 e 21 maggio 1950, con inizio alle ore 14 il primo giorno ed alle ore 8 il secondo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 maggio 1950

Il Ministro: D'ARAGONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1950
Registro Ufficio riscontro ferrovie n. 16, *foglio n.* 254. — CASABURI

(1963)

Diario della prova scritta del concorso a ventisei posti di marinaio in prova, indetto con decreto Ministeriale 11 maggio 1949.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale in data 11 maggio 1949, n. 4601, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1949, registro n. 10 del bilancio Trasporti, foglio n. 296, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a ventisei posti di marinaio in prova al servizio delle navi traghetto dello Stretto di Messina;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato n. P.A.G. 41.24.203.107070 del 28 aprile 1950;

Decreta:

La prova scritta del concorso a ventisei posti di marinaio in prova al servizio delle navi traghetto dello Stretto di Messina, indetto con decreto Ministeriale in data 11 maggio 1949, n. 4601, avrà luogo in Messina nei locali dell'Istituto nautico « Caio Duilio » via Giuseppe La Farina, isolato 114, il giorno 21 maggio 1950, alle ore 8.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 maggio 1950

Il Ministro: D'ARAGONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1950
Registro Ufficio riscontro ferrovie n. 16, *foglio n.* 253. — CASABURI

(1964)

Diario delle prove grafica e scritta del concorso a diciotto posti di motorista in prova, indetto con decreto Ministeriale 11 maggio 1949.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale in data 11 maggio 1949, n. 4600, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1949, registro n. 10 del bilancio Trasporti, foglio n. 295, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a diciotto posti di motorista in prova al servizio delle navi traghetto dello Stretto di Messina;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato n. P.A.G. 41/24/203/107069 del 28 aprile 1950;

Decreta:

Le prove grafica e scritta del concorso a diciotto posti di motorista in prova al servizio delle navi traghetto dello Stretto di Messina, indetto con decreto Ministeriale in data 11 maggio 1949, n. 4600, avranno luogo in Messina nei locali dell'Istituto nautico « Caio Duilio » via Giuseppe La Farina, isolato 114, rispettivamente nei giorni 20 e 21 maggio 1950, con inizio alle ore 14 il primo giorno ed alle ore 8 il secondo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 maggio 1950

Il Ministro: D'ARAGONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1950
Registro Ufficio riscontro ferrovie n. 16, *foglio n.* 252. — CASABURI

(1965)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.